

LINEE DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA DEGLI STATUTI

§ 1. Premessa

Di seguito alcuni spunti necessari a valutare i prossimi passi da compiere, finalizzati all'adeguamento degli statuti ed utili per un approfondimento degli aspetti civilistici, fiscali ed amministrativi che andranno valutati da ciascun ente.

Si sintetizzano, schematicamente alcuni passaggi preliminari ed opportuni per ciascun ente, rispetto alla modifiche statutarie.

L'ente deve tenere conto degli aspetti peculiari della Riforma e della sua eventuale evoluzione a tendere, avendo ben presente gli aspetti giuridico/fiscali dei nuovi ETS, nelle diverse configurazioni possibili.

1° STEP. INQUADRAMENTO ODIERNO DELL'ENTE

1		2		3	
NATURA GIURIDICA	X	QUALIFICA	X	PERSONALITA' GIURIDICA	X
ASSOCIAZIONE		ONLUS (Organizz. Non Lucr. Util.soc.)		PREFETTURA o REGIONE	
FONDAZIONE		APS (Ass.promoz.soc.)			
COMITATO		ODV (Organizz.volontariato)			
COOPERATIVA SOCIALE		Albo coop.mut.prev. Impresa sociale di diritto			
SOCIETA' /ASSOC./FONDAZ.		IMPRESA SOCIALE			
ALTRO(specificare)		ALTRO(specificare)			

Ciascuna colonna va compilata a sè:

1. Inserire crocetta sulla natura giuridica rivestita

2. Inserire crocetta sulla qualifica
3. barrare l'ente di riferimento presso il quale si è acquisita la personalità giuridica, se l'ente ne è in possesso

LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DI TALI ASPETTI, COSÌ COME DIFFERENZIATI NEI PUNTI DI CUI SOPRA È ESSENZIALE

in primo luogo, perché mi permette di comprendere immediatamente come oggi sono configurato e in che misura la **normativa transitoria** contenuta nel CTS mi si applica, al momento presente;

in secondo luogo, perché mi permette di comprendere come la normativa di futura applicazione inciderà sul mio assetto attuale e quanto il mio attuale assetto/comportamento debba eventualmente mutare entrando negli "ETS";

in terzo luogo, perché la mia attuale configurazione incide sulle modalità di entrata nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

2° STEP. INQUADRAMENTO DELLE ATTUALI ATTIVITÀ DELL'ENTE e di QUELLE che EVENTUALMENTE VORREBBE SVOGLERE

1. **INQUADRARE** l'attività istituzionale che l'ente vorrà svolgere, alla luce delle attività o settori di attività "di interesse generale" richiamati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017¹.
2. **INQUADRARE** le altre attività (c.d. attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017) non riconducibili nell'attività istituzionale e valutare l'importanza (anche in termini %) di queste attività rispetto a quella istituzionale.
3. **VALUTARE ENTRATE ED USCITE DELL'ENTE.**
Questa valutazione deve essere impostata tenendo conto dei parametri di commercialità previsti nell'art. 79 del CTS il quale richiede 2 tipologie di analisi:
 - a. la verifica della commercialità della/e attività di "interesse generale" e poi
 - b. la verifica della natura commerciale o meno dell'ente.
4. **VERIFICARE** tutte le possibilità di azione concesse dal nuovo CTS (obbligatoriamente le "attività di interesse generale", potenzialmente le "attività diverse", "le sponsorizzazioni" "le raccolte di fondi nelle varie modalità "occasionalità" "continuative" e "senza vendita di beni", i titoli di solidarietà etc.)

¹ NOTA BENE: L'ETS DEVE svolgere uno o più attività/settori di quelli indicati nell'art. 5.

FATTO CIÒ, IL LEGISLATORE CI CHIEDE DI APPORTARE DELLE MODIFICHE AGLI STATUTI, ENTRO IL 2 AGOSTO 2019 E L'ENTE AVRÀ IN MANO LE NECESSARIE CONOSCENZE PER DECIDERE IN QUALE DELLE SEZIONI PREVISTE DAL RUNTS (ART. 46) VORRÀ ISCRIVERSI

LA FORMA GIURIDICA e LE ATTIVITA' dell'ETS

L'ETS deve soddisfare un **requisito soggettivo** ed uno **oggettivo**:

SOGGETTIVO: deve essere un'associazione, fondazione, comitato o altro ente di carattere privato diverso dalle società. Non deve essere un'amministrazione pubblica, una formazione/associazione politica, un sindacato, un'associazione professionale e di rappresentanza di categorie economiche, un'associazione di datori di lavoro, nonché un ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllato dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile (...)

OGGETTIVO: deve perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di **una o più attività di interesse generale**² in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e **deve iscriversi** nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore)³.

L'ETS **può svolgere** le **attività diverse** ai sensi dell'art. 6 (un decreto in uscita dovrà meglio delineare criteri e limiti di svolgimento di tali **attività diverse** da quelle istituzionali di interesse generale di cui all'art. 5).

L'ETS **può**, altresì, **svolgere**, attività di raccolta fondi, anche con le nuove modalità di cui al co. 2 dell'art. 7.

§ 3. GLI STATUTI

La stesura degli statuti **dovrà tenere conto di specifiche indicazioni obbligatorie** contenute nel Codice che saranno da inserire negli statuti stessi e, al contempo, **dovrà tenere conto di numerose altre indicazioni non obbligatorie** contenute nel CTS. Queste ultime

² ATTENZIONE le attività o settori di attività sono tassativi e sono elencati nell'art. 5 del Codice del T.S.

³ Fatta eccezione per le imprese sociali (tipologia specifica di ETS, regolata in via diretta e principale dal D.Lgs. n. 112/2017, la quale si iscrive nel Registro imprese.

saranno applicate alla vita associativa **ove lo statuto taccia e non regoli diversamente questi aspetti.**

Sarà, pertanto, necessario operare una valutazione specifica per ciascun ente quanto più si voglia stendere uno statuto che si adattati al meglio, alle esigenze specifiche dell'ente, intervenendo pertanto anche sugli aspetti non obbligatori che il Legislatore ha lasciato alla valutazione dell'ente.

La Circ. n. 20 del 27.12.2018, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha dato preziose indicazioni sulle modifiche da apportare agli statuti. Ad essa è allegata una TABELLA sintetica con le modifiche "obbligatorie" e "facoltative". La Tabella, per quanto utile, deve essere accompagnata con la lettura della Circolare, la quale non è di facile comprensione (**a tal proposito, si rinvia alla Circolare ed alla Scheda predisposta dalla Fe.L.Ce.A.F. ed allegata alla presente nota**)

§ 4. Il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

Il Registro citato non è ancora stato implementato. Il Codice ha tuttavia, ad oggi, disposto un limite temporale entro il quale gli statuti dovranno essere modificati sulla scorta delle disposizioni del Codice del T.S.

La *dead line* è il 2 agosto 2019 (salvo ulteriori slittamenti) ed impone che gli attuali enti abbiano operato delle scelte al fine di adeguare i propri statuti ad una delle tipologie di ente di terzo settore previste.

Il Codice, infatti, obbliga chi vorrà assumere la qualifica di ETS ad iscriversi in una delle sezioni previste dal RUNTS. Le tipologie previste sono:

- a) Organizzazioni di volontariato;**
- b) Associazioni di promozione sociale;**
- c) Enti filantropici;**
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- e) Reti associative;**
- f) Società di mutuo soccorso;**
- g) Altri enti del Terzo settore.**

Sarà, pertanto, necessario valutare quale tra queste sezioni sia quella più adeguata.

SI NOTI che per le OdV e le APS, già oggi iscritte nei rispettivi Registri regionali/provinciali, l'art. 54 del Codice T.S.⁴ prevede un'automatica trasmigrazione nelle rispettive sezioni a) e b) sopra citate.

Pur essendovi una procedura parzialmente automatica, anche questi enti devono adeguare gli statuti e trasmettere eventuali documenti richiesti dal Registro Unico Nazionale.

Infine, si ricordi che, in caso di carenza dei requisiti per mantenere l'iscrizione in una delle due sezioni sopra citate (OdV o APS) è possibile iscriversi nella sezione residuale di cui alla lettera g), potendo in tal modo tenere la qualifica di ETS e non uscire dal perimetro agevolativo.

3° STEP

LE MODIFICHE ENTRO IL 2 AGOSTO

L'obbligo effettivo di modifica degli Statuti, entro il 2 agosto, riguarda gli enti che rivestono la qualifica di OdV, APS e ONLUS e che - già oggi - per taluni aspetti sono considerati ETS dal Legislatore (in base al combinato disposto degli artt. 101 e 104 D.Lgs. n. 117/2017)

Le modifiche statutarie da apportare entro il 2 agosto non renderanno gli enti ETS tali a tutti gli effetti.

La qualifica di ETS, infatti, (fatti salvi gli aspetti transitori richiamati) e la completa stabilizzazione della figura dell'ETS, si avranno solamente con l'effettiva costituzione del RUNTS (il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e il necessario Parere della Commissione europea sul pacchetto delle disposizioni fiscali contenute nel Codice del T.S.

Di seguito uno schema di sintesi per sintetizzare il percorso di verifica da compiersi, nei suoi aspetti principali, al fine di procedere all'individuazione delle operazioni da compiere.

⁴Art. 54. " Con il decreto di cui all'articolo 53 vengono disciplinate le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività' del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore".

1

VALUTARE

L'ATTUALE ASSETTO DELL'ENTE

- Attività svolte
- Governance
- Presenza volontari (art. 17 e 18 Codicex T.S.)
- Modalità svolgimento delle attività (commerciali/non commerciali)

2

VALUTARE IL NUOVO POSIZIONAMENTO DELL'ENTE NEGLI ETS

- Individuazione dell'attività di interesse generale (art. 5)
- Individuazione delle modalità di svolgimento dell'attività di interesse generale (comm./non comm. ai sensi dell'art. 79)
- Individuazione delle attività diverse, se volute devono essere richiamate in statuto (art. 6)
- Aspetti peculiari dell'attività di raccolta fondi (art. 7)
- Valutazione degli aspetti agevolativi previsti per le diverse qualifiche (ad es. Odv o APS?)

3

MODIFICHE STATUTARIE/CONTENUTO STATUTO

- Aspetti obbligatori
- Aspetti non obbligatori ma possibili (aspetti derogabili, da regolarsi in statuto diversamente rispetto a quanto previsto nel Codice. Se però non sono regolati sono in Statuto si applicano le norme del Codice)

4

REGISTRO ETS

- OdV e APS (se iscritte nei rispettivi Registri già oggi esistenti) TRAMIGRAZIONE, ma obbligo di sistemazione degli statuti
- ONLUS e ALTRI ENTI, iscrizione su domanda con modifiche Statuti
- COOP.SOC. (sono ETS di diritto) non devono fare nulla - No iscrizione RUNTS ma alla Camera di Commercio - No modifiche statutarie obbligatorie